

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
PER LE ELEZIONI E PER LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI
DELLA FONDAZIONE ENPAM**

Il presente Regolamento disciplina:

- I. Le elezioni dei membri dell'Assemblea Nazionale in rappresentanza dei Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri, ex art. 11, comma 1, lettera a);
- II. Le elezioni dei membri dell'Assemblea Nazionale scelti fra gli iscritti contribuenti alle gestioni previdenziali della Fondazione, ex art. 11, comma 1, lettera b);
- III. Le elezioni dei Comitati Consultivi delle gestioni previdenziali della Fondazione, ex art. 21, comma 2;
- IV. La sostituzione dei componenti dell'Assemblea Nazionale e dei Comitati Consultivi, ex art. 11, commi 4 e 5, ed art. 21, comma 5;
- V. Le elezioni dei Consiglieri di Amministrazione, di cui all'art. 15, comma 1, lettera c).

CAPO I

NORME PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE IN RAPPRESENTANZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI, ex art. 11, comma 1, lettera a) dello Statuto.

1. Il Presidente della Fondazione, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assemblea Nazionale, indice le elezioni dei membri dell'Assemblea Nazionale in rappresentanza dei Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, convocando l'Assemblea elettorale e indicando gli orari previsti per la votazione. In tale occasione determina anche il numero dei componenti da eleggere, ex art. 11, comma 1, lettera a) dello Statuto.
2. L'Assemblea elettorale è composta da tutti i Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, che possono delegare un altro Presidente CAO ovvero un altro iscritto al rispettivo Albo professionale, con il limite massimo di una delega per ciascun elettore presente. L'Assemblea elettorale è presieduta dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato, scelto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione. E' costituito il seggio elettorale, presieduto dal Presidente dell'Assemblea e composto da altri due membri, da lui scelti fra i componenti dell'Assemblea elettorale, di cui uno con funzioni di segretario.
3. Le elezioni avvengono in un'unica giornata mediante votazione a scrutinio segreto su apposita scheda, con espressione di preferenza in numero non superiore ai componenti da eleggere.
4. Al termine dello scrutinio, il seggio elettorale redige la graduatoria dei Presidenti CAO, sulla base del numero dei voti di preferenza ottenuti. Sono eletti componenti dell'Assemblea Nazionale i Presidenti CAO che ricevono il maggior numero di voti, sino a concorrenza dei seggi, quantificati ex art. 11, comma 1, lettera a). In caso di parità, è data prevalenza al più anziano per iscrizione all'Albo; in caso di ulteriore parità, è data prevalenza al candidato con la minore anzianità anagrafica.
5. Al termine dell'Assemblea, il Presidente procede all'approvazione della graduatoria ed alla proclamazione degli eletti. I risultati delle elezioni sono pubblicati sul sito internet della Fondazione.

CAPO II

NORME PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE SCELTI FRA GLI ISCRITTI CONTRIBUENTI ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI DELLA FONDAZIONE, ex art. 11, comma 1, lettera b) dello Statuto.

6. Ciascuna gestione previdenziale della Fondazione (Gestione previdenziale della "Quota A" del Fondo di previdenza generale, Gestione previdenziale della Quota "B" del Fondo di previdenza generale; Gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale; Gestione previdenziale degli Specialisti ambulatoriali e degli addetti alla medicina dei servizi; Gestione previdenziale degli Specialisti esterni in regime di accreditamento) elegge i propri rappresentanti nell'Assemblea Nazionale, scelti fra gli iscritti contribuenti della gestione, nella misura del 50% dei componenti di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) dello Statuto.
7. Le elezioni di cui al precedente punto 6 si svolgono separatamente per ciascuna delle categorie professionali censite fra i contribuenti della Fondazione ed individuate all'interno delle singole gestioni, di cui al precedente punto 6. A tale fine vengono individuate le seguenti categorie professionali:
 - a) Medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza territoriale), ex convenzionati per continuità ed emergenza, transitati alla dipendenza;
 - b) Pediatri di libera scelta;
 - c) Specialisti ambulatoriali interni, incaricati della medicina dei servizi territoriali ed ex convenzionati per la specialistica ambulatoriale e la medicina dei servizi, transitati alla dipendenza;
 - d) Specialisti esterni accreditati "ad personam" ovvero operanti in strutture in regime di accreditamento;
 - e) Liberi professionisti iscritti alla "Quota B" del Fondo di previdenza generale;
 - f) Dipendenti da datore di lavoro pubblico o privato;
 - g) Contribuenti alla sola "Quota A" del Fondo di previdenza generale.
8. Il numero effettivo dei rappresentanti da eleggersi per ciascuna categoria professionale è determinato dalla Commissione di cui al successivo punto 12, sulla base delle elaborazioni fornite dagli Uffici competenti della Fondazione, rispettando i criteri illustrati in dettaglio nei successivi punti.
9. I rappresentanti vengono ripartiti fra le diverse categorie in misura proporzionale ai contributi, alle prestazioni ed al patrimonio unico della Fondazione attribuito alle diverse gestioni, sulla base dei dati consolidati nel bilancio consuntivo approvato l'anno precedente, nonché dei flussi quinquennali dei contributi e delle prestazioni previdenziali risultanti dall'ultimo bilancio tecnico.
10. Ai fini della procedura di ripartizione dei rappresentanti di cui al precedente punto, ai tre indicatori ivi previsti viene convenzionalmente attribuito il seguente peso relativo: contributi 50%; patrimonio 33,33%; prestazioni 16,66%.

11. Ai medesimi fini di cui al punto precedente, l'incidenza sul patrimonio ed il peso relativo delle prestazioni previdenziali riferibili alle singole categorie di cui al precedente punto 7 vengono determinati, all'interno di ciascuna gestione, sulla base della proporzione individuata con riferimento all'indicatore costituito dai contributi previdenziali. Per quantificare la percentuale attribuibile a ciascuna categoria, si tiene conto anche dei contributi versati dagli appartenenti alla categoria stessa presso gestioni diverse da quella principale.
12. Il Presidente della Fondazione, almeno 90 giorni prima della scadenza dell'Assemblea Nazionale convoca un'apposita Commissione, composta da lui stesso o da un suo delegato, con funzioni di Presidente e da altri quattro membri, scelti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, per procedere alla determinazione del numero dei rappresentanti da eleggersi per ciascuna gestione e ciascuna categoria della singola gestione, nonché alla determinazione del numero di firme necessario per presentare le liste dei candidati, secondo quanto previsto dal successivo punto 18. La Commissione redige apposito verbale con le risultanze dei lavori che viene trasmesso al Presidente della Fondazione e, dopo tale adempimento, cessa la propria attività.
13. Il Presidente della Fondazione, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al precedente punto 12., previa informazione ai Presidenti di ciascun Ordine territoriale, indice le elezioni dei membri dell'Assemblea Nazionale da scegliere fra gli iscritti contribuenti delle gestioni previdenziali della Fondazione, dandone comunicazione ai Presidenti degli Ordini territoriali, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata ovvero altro mezzo equivalente, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione. La data delle votazioni viene fissata in un unico giorno e deve essere la stessa su tutto il territorio nazionale.
14. Nella comunicazione di cui al punto precedente viene indicato il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna gestione e ciascuna categoria della singola gestione; contestualmente ad essa sono trasmessi in formato elettronico agli Ordini territoriali gli elenchi degli appartenenti a ciascun Ordine, distinti per categorie all'interno delle diverse gestioni.
15. Il Presidente della Fondazione, all'atto della indizione delle elezioni, costituisce presso la Fondazione medesima un ufficio elettorale centrale, composto da lui stesso o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, da tre componenti del Consiglio di amministrazione, da questo designati, e da un componente scelto fra i dirigenti ed i funzionari della Fondazione, che svolge anche le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale centrale può diramare ai Presidenti degli Ordini territoriali istruzioni integrative per l'attuazione delle disposizioni di cui alle presenti norme.
16. Il Presidente della Fondazione comunica la data fissata per le votazioni pubblicando il relativo avviso sul sito della Fondazione almeno 45 giorni prima di tale data. La Fondazione sul proprio sito rende altresì disponibile un'apposita funzione che consente di individuare la categoria per la quale l'elettore ha diritto ad esprimere il

proprio voto. La data delle elezioni coincide con quella dei membri dei Comitati Consultivi di cui al successivo Capo III.

17. Le elezioni si svolgono, per ciascuna categoria, su collegio nazionale.
18. Ciascuna lista dei candidati deve essere contraddistinta da una denominazione univoca e deve contenere un numero di candidature, ordinate secondo un numero progressivo, superiore di 3 unità a quello dei seggi da assegnare, garantendo al proprio interno una presenza del genere meno rappresentato non inferiore al 20% del numero dei candidati. Ciascuna lista deve essere depositata o inviata mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata ovvero altro mezzo equivalente, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione, a pena di irricevibilità, all'ufficio elettorale centrale entro le ore dodici del trentesimo giorno precedente la data fissata per le votazioni, di cui al precedente punto 13. Ciascuna lista deve essere sottoscritta con la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati in essa compresi. Ciascuna lista deve essere presentata da un iscritto alla Fondazione ed all'Albo professionale. Requisito per la candidatura è l'appartenenza alla categoria della gestione per la quale viene presentata la candidatura medesima. Ogni lista dovrà essere altresì corredata di un numero di firme di medici e/o odontoiatri appartenenti alla categoria pari almeno all'1% degli appartenenti alla categoria e rappresentative di almeno il 30% degli Ordini territoriali. In considerazione del numero degli iscritti alla categoria di appartenenza, le firme che accompagnano la candidatura non potranno in ogni caso essere inferiori a 50. Nessuno può sottoscrivere più di una lista. Tutte le sottoscrizioni devono essere autenticate dal Presidente o dal consigliere Segretario dell'Ordine o, ancora, da uno o più dei consiglieri dell'Ordine a ciò appositamente delegati dal Presidente. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite allegando fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'ufficio elettorale centrale attesta, in calce alla lista, la data e l'ora di presentazione.
19. L'ufficio elettorale centrale numera le liste secondo l'ordine in cui sono pervenute e controlla la tempestività della presentazione e la loro regolarità. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, l'ufficio elettorale centrale delibera sulla loro ammissione od esclusione o su quella dei singoli candidati e comunica l'eventuale provvedimento di esclusione anche a mezzo fax al presentatore della lista interessata il quale può presentare ricorso entro 2 giorni all'ufficio medesimo il quale decide in merito in via definitiva. L'ufficio provvede, quindi, per ciascuna categoria, alla predisposizione del manifesto contenente tutte le liste presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, la loro denominazione e con i nomi e cognomi dei candidati; trasmette in forma cartacea o telematica i manifesti a tutti gli Ordini territoriali, in modo che gli stessi vengano affissi prima dell'inizio delle votazioni all'albo dei Consigli dell'Ordine, nonché in tutti gli altri luoghi ritenuti opportuni dal Presidente dell'Ordine territoriale. I manifesti, durante le operazioni di voto, debbono essere affissi all'esterno ed all'interno delle sale di votazione.

20. Ciascun iscritto attivo alla Fondazione può votare per una sola fra le categorie individuate al precedente punto 7. A tale scopo, l'inserimento dell'iscritto in una delle categorie viene effettuato secondo i criteri di cui al successivo punto 21, tenendo conto dell'entità della contribuzione versata nell'anno precedente quello di indizione delle elezioni, nonché dei dati contenuti nel Casellario dei lavoratori attivi, gestito dall'Inps.
21. Le categorie da a) ad e) del precedente punto 7 sono attribuite in caso di presenza di versamenti relativi alla categoria medesima; in caso di contemporanea contribuzione per più categorie viene attribuita la categoria riferita al contributo annuo di importo più elevato. La categoria di cui alla lettera f) viene attribuita agli iscritti in base ai dati del Casellario dei lavoratori attivi disponibili presso la Fondazione all'atto dell'elaborazione. La categoria di cui alla lettera g) viene attribuita agli iscritti che non sono stati inseriti in nessuna delle precedenti categorie.
22. Sono ammessi al voto in una categoria differente da quella individuata negli elenchi trasmessi dall'E.N.P.A.M. agli Ordini territoriali, coloro che dimostrino tale appartenenza producendo idonea documentazione. In tale caso l'iscritto decade dal diritto di voto nella categoria originariamente indicata, sarà inserito in calce all'elenco della nuova categoria di appartenenza e se ne farà apposita menzione in sede di redazione di verbale.
23. Hanno inoltre diritto al voto i titolari di pensione ordinaria o di invalidità; se il pensionato è titolare di più trattamenti ha diritto al voto nella gestione che eroga la pensione di importo più elevato. Qualora la gestione che eroga la pensione di importo più elevato ricomprenda più categorie, il voto può essere esercitato per una sola di esse, a scelta del pensionato.
24. Qualora un iscritto sia contemporaneamente pensionato presso una gestione della Fondazione Enpam e contribuente attivo presso un'altra, esercita il diritto di voto per la categoria relativa alla posizione attiva nel caso in cui, assumendo quale anno di riferimento quello di cui al precedente punto 9, il reddito percepito dall'attività lavorativa o professionale sia superiore all'importo del trattamento pensionistico erogato dalla gestione di riferimento, secondo quanto previsto dal precedente punto 21.
25. Presso gli Ordini territoriali sono costituiti i seggi elettorali, in conformità alle indicazioni trasmesse dall'ufficio elettorale centrale. Il Presidente del seggio elettorale è tenuto a vigilare affinché sia garantita la segretezza del voto.
26. L'elettore esprime il suo voto tracciando, sulla scheda che gli verrà fornita dal Presidente del seggio, una croce in corrispondenza del riquadro dove è prestampata la lista prescelta. L'apposizione di più voti sulla scheda ne comporta la nullità.
27. Gli scrutini hanno inizio immediatamente dopo la fine delle votazioni e dovranno concludersi entro il giorno successivo a quello di votazione. Prima che si proceda all'apertura delle schede, deve essere verificata la corrispondenza tra il numero delle stesse e dei votanti. Dei risultati dello spoglio è redatto verbale in duplice originale,

sottoscritto dai componenti il seggio elettorale costituito presso l'Ordine territoriale. Uno dei due originali rimane depositato e conservato presso il Consiglio dell'Ordine, insieme con gli atti, la lista di votazione e le schede, per il periodo di un anno; l'altro originale è destinato all'ufficio elettorale centrale, ai sensi del successivo punto 29.

28. I Presidenti dei seggi elettorali territoriali, con qualunque mezzo idoneo al conseguimento dello scopo, comunicano i risultati degli scrutini al Presidente dell'ufficio elettorale centrale costituito presso la sede della Fondazione Enpam.
29. Compilate le operazioni elettorali, i Presidenti dei seggi territoriali trasmettono i verbali delle operazioni medesime all'ufficio elettorale centrale, il quale provvede al conteggio dei voti complessivamente riportati da ciascuna lista. Al termine di tale adempimento, l'ufficio elettorale centrale procede all'attribuzione dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, proclamando gli eletti per ciascuna categoria secondo la numerazione progressiva della lista vincitrice, sino a concorrenza dei seggi quantificati ex art. 11, comma 1, lettera b) dello Statuto. I risultati delle votazioni sono pubblicati sul sito internet della Fondazione.
30. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'ufficio elettorale centrale, da parte dei candidati che vi abbiano interesse. Il ricorso deve pervenire all'organo preposto entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui i risultati delle elezioni sono stati pubblicati. L'ufficio elettorale centrale provvede all'esame dei ricorsi e decide in merito in via definitiva.



CAPO III

NORME PER LE ELEZIONI DEI COMITATI CONSULTIVI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DELLA FONDAZIONE, ex art. 21, comma 2 dello Statuto.

31. Per ciascuna delle quattro gestioni previdenziali della Fondazione di seguito indicate:
- Gestione previdenziale della Quota "B" del Fondo di previdenza generale;
 - Gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale;
 - Gestione previdenziale degli Specialisti ambulatoriali e degli addetti alla medicina dei servizi;
 - Gestione previdenziale degli Specialisti esterni in regime di accreditamento;
- è costituito un Comitato consultivo formato da 21 componenti, scelti fra gli iscritti ed i titolari di pensione ordinaria o di invalidità delle relative gestioni, di cui:
- un rappresentante per ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;
 - un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.
32. Il Comitato consultivo della Gestione della libera professione – "Quota B" del Fondo Generale, è integrato da ulteriori tre componenti, di cui:
- un rappresentante nazionale per i liberi professionisti non dipendenti iscritti al solo albo dei medici chirurghi;
 - un rappresentante nazionale per i liberi professionisti non dipendenti iscritti all'albo degli odontoiatri;
 - un rappresentante nazionale degli iscritti dipendenti titolari di reddito da attività libero professionale soggetto a contribuzione alla gestione (in regime di attività intra moenia od extra moenia).
33. Il Comitato consultivo della Gestione dei medici di medicina generale è integrato da ulteriori tre componenti, scelti fra gli iscritti alla gestione, di cui:
- un rappresentante nazionale per la categoria dei medici di medicina generale di assistenza primaria;
 - un rappresentante nazionale per la categoria dei medici pediatri di libera scelta;
 - un rappresentante nazionale per la categoria dei medici di medicina generale addetti al servizio di continuità assistenziale e/o emergenza territoriale.
34. Il Presidente della Fondazione, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al precedente punto 12., previa informazione ai Presidenti di ciascun Ordine territoriale, indice le elezioni dei componenti dei quattro Comitati consultivi, dandone comunicazione ai Presidenti degli Ordini territoriali, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata ovvero altro mezzo equivalente, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione. La data delle elezioni dovrà essere la stessa su tutto il territorio nazionale e dovrà coincidere con la data delle elezioni dei membri dell'Assemblea Nazionale da scegliere fra gli iscritti contribuenti delle gestioni previdenziali della Fondazione, di cui al precedente punto 13.

35. Contestualmente alla comunicazione di cui al punto precedente sono trasmessi in formato elettronico agli Ordini territoriali gli elenchi degli appartenenti a ciascun Ordine, iscritti alle singole gestioni. Con riferimento alla Gestione previdenziale della Quota "B" del Fondo di previdenza generale, sono trasmessi tre ulteriori elenchi, contenenti gli appartenenti all'Ordine rientranti nelle tre categorie di cui al precedente punto 32; allo stesso modo, con riferimento alla Gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale, sono trasmessi tre ulteriori elenchi, contenenti gli appartenenti all'Ordine rientranti nelle tre categorie di cui al precedente punto 33.
36. Il Presidente della Fondazione, all'atto della indizione delle elezioni, costituisce presso l'Enpam l'ufficio elettorale centrale, già disciplinato al precedente punto 15. L'ufficio elettorale può diramare ai Presidenti degli Ordini territoriali istruzioni integrative per l'attuazione delle disposizioni di cui alle presenti norme.
37. Il Presidente della Fondazione comunica la data fissata per le votazioni pubblicando il relativo avviso sul sito della Fondazione almeno 45 giorni prima di tale data. I Presidenti degli Ordini provvedono a raccogliere le candidature dei delegati delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Ciascun iscritto o pensionato può presentare la propria candidatura per un solo Comitato Consultivo; il pensionato titolare di più trattamenti può concorrere per il Comitato Consultivo della Gestione che eroga la pensione di importo più elevato. La candidatura deve essere presentata all'Ordine di appartenenza entro i 30 giorni precedenti la data fissata per le votazioni, accompagnata da 30 firme di medici e odontoiatri appartenenti alla Gestione per la quale viene proposta la candidatura, autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato; sono considerate validamente presentate anche le candidature accompagnate da un numero di firme inferiore a 30, purché esse rappresentino non meno del 10% - arrotondato per eccesso - dei medici e degli odontoiatri appartenenti alla Gestione per la quale viene proposta la candidatura. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite allegando fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
38. Le candidature dei rappresentanti regionali, dopo il controllo della loro regolare presentazione, vengono immediatamente trasmesse dai Presidenti degli Ordini territoriali al Presidente dell'Ordine della città capoluogo della regione; questi provvede a compilare le liste dei candidati della regione, distinte per le quattro gestioni, ed a farle pervenire prima della data fissata per le votazioni a tutti gli Ordini territoriali della regione perché vengano affisse e distribuite nei locali dove avverranno le votazioni medesime.
39. I Presidenti degli Ordini delle province autonome di Trento e Bolzano, dopo il controllo della regolare presentazione delle candidature dei delegati territoriali, provvedono direttamente a compilare le liste dei candidati, distinte per le quattro gestioni, predisponendole prima della data fissata per le votazioni perché vengano affisse e distribuite nei locali dove avverranno le votazioni medesime.

40. Le candidature dei rappresentanti nazionali all'interno del Comitato Consultivo della Gestione della libera professione – "Quota B" del Fondo Generale e del Comitato consultivo della Gestione di previdenza dei medici di medicina generale devono essere presentate all'ufficio elettorale centrale per il tramite del Presidente dell'Ordine di appartenenza entro i 30 giorni precedenti la data fissata per le votazioni; requisito per la candidatura è l'appartenenza alla categoria per la quale viene presentata la candidatura medesima. La candidatura deve essere accompagnata da 150 firme complessive a livello nazionale di medici o odontoiatri appartenenti alla categoria, autenticate dai Presidenti degli Ordini territoriali o da loro delegati. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite allegando fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La candidatura a rappresentante nazionale è incompatibile con quella a delegato regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.
41. L'ufficio elettorale centrale, dopo il controllo della regolare presentazione delle candidature, dispone la compilazione di liste nazionali per ciascuna categoria, facendole pervenire a tutti gli Ordini territoriali prima della data fissata per le votazioni, perché vengano affisse e distribuite nei locali dove avverranno le votazioni medesime.
42. Hanno diritto al voto: per la gestione dei medici di medicina generale e la gestione degli Specialisti ambulatoriali tutti gli iscritti per i quali nel triennio precedente l'anno di indizione delle votazioni siano stati versati almeno sei contributi mensili per ciascun anno, nonché quelli per i quali siano stati versati almeno sette contributi mensili riferiti al secondo anno precedente ed almeno due nell'ultimo anno, nonché infine quelli per i quali siano stati versati almeno sette contributi mensili nell'ultimo anno; per la gestione degli Specialisti esterni accreditati, tutti gli iscritti per i quali nel medesimo triennio sia stato versato almeno un contributo per ciascun anno; per la gestione previdenziale della libera professione – quota "B" del Fondo Generale, tutti gli iscritti che possano far valere nel medesimo triennio almeno un anno di contribuzione alla gestione medesima. Hanno diritto al voto anche tutti i soggetti, non compresi negli elenchi trasmessi dall'E.N.P.A.M. agli Ordini territoriali, i quali dimostrino con documento - rilasciato dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o di altro Ente - che sia in corso un rapporto di convenzione o di accreditamento; hanno altresì diritto al voto, per la gestione previdenziale della libera professione – quota "B" del Fondo Generale, anche i soggetti che dimostrino, con riferimento all'ultimo anno solare precedente l'anno delle votazioni, di aver effettuato il versamento del contributo proporzionale al reddito libero professionale eccedente il minimo esente, mediante la presentazione della ricevuta del versamento medesimo.
43. Sono altresì ammessi al voto tutti coloro che, pur avendo cessato l'attività, possono far valere almeno quindici anni di anzianità contributiva presso la Gestione di appartenenza. Sono ammessi al voto per i rappresentanti nazionali anche gli iscritti non presenti negli elenchi, che dimostrino con idonea documentazione l'appartenenza ad una delle categorie interessate; in tal caso essi andranno aggiunti



in calce al relativo elenco e se ne farà apposita menzione in sede di redazione di verbale.

44. Hanno inoltre diritto al voto i titolari di pensione ordinaria o di invalidità delle quattro gestioni; se il pensionato è titolare di più trattamenti ha diritto al voto per il Comitato Consultivo della Gestione che eroga la pensione di importo più elevato.
45. Ogni elettore ha diritto di esprimere, su ogni scheda che gli verrà fornita dal Presidente del seggio, un solo voto di preferenza, scrivendo il nome di uno dei candidati compresi nelle liste affisse nei locali dove avvengono le votazioni.
46. Ai votanti per l'elezione dei Comitati consultivi della Gestione della libera professione – "Quota B" del Fondo Generale e della Gestione dei medici di medicina generale appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti 32 e 33 sarà fornita, oltre alla scheda per l'elezione del delegato regionale – ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano – anche una scheda per l'elezione dei rappresentanti nazionali di categoria, sulla base dell'iscrizione negli appositi elenchi di categoria. I pensionati delle gestioni sono ammessi al voto per i rappresentanti nazionali per una categoria a loro scelta.
47. Gli scrutini hanno inizio immediatamente dopo quelli relativi alle elezioni dei membri dell'Assemblea Nazionale da scegliere fra gli iscritti contribuenti delle gestioni previdenziali della Fondazione, di cui al precedente Capo II, e dovranno concludersi entro il giorno successivo a quello di votazione.
48. Completate le operazioni elettorali, i Presidenti dei seggi territoriali comunicano i risultati degli scrutini sia al Presidente del seggio dell'Ordine della città capoluogo di regione - fatta eccezione per i risultati relativi agli Ordini delle province autonome di Trento e Bolzano – sia al Presidente dell'ufficio elettorale centrale costituito presso la sede dell'E.N.P.A.M.
49. Per l'elezione dei rappresentanti regionali, il Presidente del seggio dell'Ordine della città capoluogo di regione, dopo la chiusura delle votazioni in sede territoriale, riunisce i dati provenienti dai seggi territoriali facenti parte della regione e riassume i risultati degli scrutini, proclamando eletti i candidati che, nell'ambito della regione, avranno ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti è data prevalenza al più anziano per iscrizione all'Albo; in caso di ulteriore parità, è data prevalenza al candidato con la minore anzianità anagrafica. Per l'elezione dei delegati delle province autonome di Trento e Bolzano, la proclamazione degli eletti viene effettuata dal Presidente del seggio dell'Ordine territoriale.
50. Della proclamazione degli eletti i Presidenti degli Ordini delle città capoluogo di regione ed i Presidenti degli Ordini di Trento e Bolzano danno immediata comunicazione al Presidente dell'ufficio elettorale centrale ed ai Presidenti degli Ordini territoriali della regione – ad eccezione del Trentino Alto Adige – affinché i risultati delle votazioni, riassunti in sede regionale, vengano pubblicati dagli Ordini territoriali. La pubblicazione è altresì effettuata sul sito internet della Fondazione.

51. Per l'elezione dei rappresentanti nazionali in seno ai Comitati consultivi della Gestione previdenziale della Quota "B" del Fondo di previdenza generale e della Gestione di previdenza dei medici di medicina generale, i Presidenti dei seggi territoriali trasmettono i verbali delle operazioni elettorali all'ufficio elettorale centrale, il quale provvede al conteggio dei voti complessivamente riportati da ciascun candidato, proclamando eletti per ciascuna categoria coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è data prevalenza al più anziano per iscrizione all'Albo; in caso di ulteriore parità, è data prevalenza al candidato con la minore anzianità anagrafica. I risultati delle votazioni sono comunicati ai Presidenti degli Ordini territoriali, che ne curano la pubblicazione presso l'Ordine medesimo. La pubblicazione è altresì effettuata sul sito internet della Fondazione.
52. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'ufficio elettorale centrale, da parte degli elettori che vi abbiano interesse. Il ricorso deve pervenire all'organo preposto entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui i risultati delle elezioni sono stati esposti in sede territoriale. L'ufficio elettorale centrale provvede all'esame dei ricorsi e decide in merito in via definitiva.
53. Il Presidente dell'E.N.P.A.M. convoca i rappresentanti eletti per ciascuna Gestione ed insedia il rispettivo Comitato Consultivo, che provvederà agli adempimenti previsti dallo Statuto della Fondazione.

CAPO IV

NORME PER LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E DEI COMITATI CONSULTIVI, ex art. 11, commi 4 e 5, ed art. 21, comma 5 dello Statuto.

54. Le funzioni di componente dell'Assemblea Nazionale, nel caso di cui all'art. 11, comma 4, secondo alinea dello Statuto, sono esercitate, per i Presidenti CAO di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), dal primo dei non eletti nella rispettiva graduatoria, formata sulla base dei voti riportati nell'elezione. A parità di voti è data prevalenza al più anziano per iscrizione all'Albo; in caso di ulteriore parità, è data prevalenza al candidato con la minore anzianità anagrafica. Qualora il caso di cui all'art. 11, comma 4, secondo alinea si verifichi per i Presidenti dei Comitati Consultivi di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), le funzioni di componente dell'Assemblea Nazionale sono esercitate dal Vicepresidente anziano.
55. Ai componenti elettivi dell'Assemblea Nazionale, cessati dalla carica prima della scadenza per qualsiasi motivo, subentrano:
- a) per i Presidenti CAO di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) i primi dei non eletti nella rispettiva graduatoria, formata sulla base dei voti riportati nell'elezione;
 - b) per i componenti eletti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) i primi fra i non eletti nella medesima lista dei componenti cessati, secondo il numero progressivo indicato nella lista stessa.
56. Nel caso in cui un componente dei Comitati Consultivi sia cessato dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente della Fondazione, sentito il Presidente del Comitato consultivo interessato, o, in sua mancanza, il Vicepresidente anziano, indice nuove elezioni entro sei mesi dalla cessazione del delegato dalla carica. Il nuovo delegato rimane in carica solo fino a quando vi sarebbe rimasto il membro surrogato.
57. In applicazione dell'art. 11, comma 12, dello Statuto, nel caso in cui il numero degli Ordini territoriali di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo subisca una variazione superiore al 10% rispetto al numero degli Ordini in essere alla data di svolgimento delle ultime elezioni, si procede alla rideterminazione numerica della rappresentanza dei Presidenti CAO di cui al medesimo comma 1, lettera a), nonché dei componenti eletti di cui alla lettera b). A tal fine il Presidente della Fondazione nomina un'apposita Commissione che provvederà a ridefinire il numero dei membri elettivi di cui al precedente periodo, aggiornando, sulla base delle graduatorie a suo tempo approvate, anche i nominativi dei componenti dell'Assemblea Nazionale.

CAPO V

NORME PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE, di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) dello Statuto.

58. I dieci consiglieri di amministrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), dello Statuto, dei quali nove iscritti all'albo dei medici chirurghi ed uno iscritto all'albo degli odontoiatri, con un livello minimo di presenza di genere pari ad una unità, sono eletti dall'Assemblea Nazionale nella sua prima seduta plenaria, tra gli iscritti alla Fondazione che posseggano i requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente.
59. Il Presidente della Fondazione, in occasione della prima seduta dell'Assemblea Nazionale, indice le elezioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui al citato art. 15, comma 1, lettera c), specificando gli orari di apertura del seggio, e costituisce la relativa Commissione Elettorale, composta da lui stesso o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, e da altri due membri, scelti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
60. La Presidenza dell'Assemblea Nazionale elettiva è assunta dal Presidente uscente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. E' costituito il seggio elettorale, presieduto dal Presidente dell'Assemblea e composto da altri quattro membri, scelti dall'Assemblea su proposta del Presidente fra i presenti, di cui tre con funzioni di scrutatore e uno con funzioni di segretario.
61. Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto, dopo la costituzione del seggio elettorale, i componenti dell'Assemblea iscritti all'Albo degli Odontoiatri, all'uopo riunitisi, comunicano al Presidente l'indicazione di un loro candidato quale membro del Consiglio di Amministrazione, affinché provveda a informarne l'Assemblea.
62. Le elezioni avvengono in un'unica giornata mediante votazione a scrutinio segreto su apposita scheda. Le schede elettorali devono essere di formato tale da non consentire di riconoscere il voto. Ogni scheda dovrà contenere dieci spazi per l'indicazione fino a un massimo di dieci candidati, ripartiti in modo tale da garantire l'espressione del voto relativo a un iscritto all'Albo degli Odontoiatri, nonché un livello minimo di presenza di genere pari a un'unità. Ogni voto deve essere registrato dagli scrutatori in apposito elenco.
63. Il seggio elettorale inizia le operazioni di spoglio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. Prima che si proceda all'apertura delle schede deve essere verificata la corrispondenza tra il numero delle stesse e quello dei votanti. Il seggio elettorale procederà alla stesura di una graduatoria complessiva dei candidati ordinati per numero di voti ricevuti, evidenziandone il genere e, al contempo, l'eventuale iscrizione all'albo degli odontoiatri.
64. Dei risultati dello spoglio è redatto verbale sottoscritto dai componenti del seggio elettorale. Al termine dello scrutinio, il seggio redige la graduatoria dei candidati.

65. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea procede all'approvazione della graduatoria. Entro 7 giorni, la Commissione elettorale effettua le necessarie verifiche circa il possesso da parte dei candidati che risulterebbero eletti secondo la graduatoria, dei requisiti richiesti dallo Statuto e dalla normativa vigente, trasmettendone l'esito al Presidente neo eletto della Fondazione, che procederà alla proclamazione degli eletti e alla convocazione del primo Consiglio di Amministrazione. I risultati delle elezioni sono pubblicati sul sito internet della Fondazione. Chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo entro 7 giorni contro i provvedimenti della Commissione Elettorale. La Commissione decide senza formalità di procedura ma con obbligo di motivazione entro tre giorni dalla presentazione del reclamo e, in caso di accoglimento, adotta i provvedimenti opportuni.
66. Sono eletti componenti del Consiglio di Amministrazione i nove candidati iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi che hanno ricevuto il maggior numero di voti, insieme al più votato fra i candidati iscritti all'Albo degli Odontoiatri, aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dalla normativa vigente. Qualora fra i dieci eletti così determinati non sia rispettato un livello minimo di presenza di genere pari ad una unità, il primo dei candidati non eletti appartenente al genere non rappresentato, avente i requisiti richiesti dallo Statuto e dalla normativa vigente, subentrerà all'ultimo candidato per numero di voti che avrebbe dovuto essere eletto secondo le previsioni del presente articolo, fatta salva l'elezione di un consigliere iscritto all'Albo degli Odontoiatri.
67. La composizione del Consiglio di Amministrazione, come illustrata al precedente punto 58, dovrà essere comunque rispettata anche nel caso di elezioni suppletive per la sostituzione dei membri cessati dalla carica, di cui all'art. 15, comma 10 dello Statuto.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione i termini previsti dal presente regolamento possono essere ridotti sino alla metà e, ove relativi all'Assemblea Nazionale, sono da intendersi riferiti al Consiglio Nazionale.
2. In sede di prima applicazione, il numero di firme di cui al punto 18 può essere ridotto sino alla metà, fermo restando il limite minimo di 50 firme ivi previsto.
3. In sede di prima applicazione, il numero di firme di cui al punto 40 può essere ridotto sino alla metà.
4. Le riduzioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono stabilite dalla Commissione di cui al punto 12 del Regolamento ad eccezione di quella relativa alla convocazione della Commissione medesima che è stabilita dal Presidente.



Ai Presidenti degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
LORO SEDI

Oggetto: elezioni quinquennio 2020 – 2025 – ulteriori istruzioni integrative.

Faccio seguito alla Lettera di indizione delle elezioni per il quinquennio 2020-2025, inviata il 13 marzo 2020, e al successivo invio delle prime istruzioni integrative, per trasmettervi **le ulteriori istruzioni integrative** dell'Ufficio Elettorale Centrale relative alle modalità di voto.

Trasmissione delle liste e delle candidature

Ai fini della trasmissione delle liste e delle candidature si rammenta che dovranno pervenire:

- all'ufficio elettorale centrale, entro il termine delle ore 12.00 del 17 aprile 2020 - pena l'irricevibilità delle stesse – le liste dei candidati per le elezioni dei membri dell'Assemblea nazionale, trasmesse dal presentatore della lista;
- all'ufficio elettorale centrale, entro il termine delle ore 12.00 del 17 aprile 2020, le candidature per le elezioni dei componenti nazionali dei Comitati Consultivi (Quota B e Medici di medicina generale), trasmesse da parte del Presidente dell'Ordine di appartenenza;
- all'Ordine di appartenenza, entro il termine delle ore 12:00 del 17 aprile 2020, le candidature per le elezioni dei componenti regionali dei Comitati Consultivi, trasmesse da parte dell'iscritto;

I Presidenti degli Ordini comunicheranno, altresì, all'Ufficio Elettorale Centrale le candidature a rappresentante regionale (o provinciale per Trento e Bolzano) nei Comitati Consultivi contestualmente alla trasmissione al Presidente dell'Ordine della città capoluogo della Regione, per consentire la valutazione di possibili incompatibilità di cui al punto 40 del Regolamento.

Orario di voto

Il sistema di voto sarà accessibile dalle ore 8,00 alle ore 21,30 del 17 maggio 2020.

I contatti già previsti e indicati nelle prime istruzioni (0648294.960/310 ovvero 06/48294.900) saranno attivi nella giornata di domenica 17 maggio 2020 dalle ore 8,00 alle ore 21,30 e nella giornata di lunedì 18 maggio 2020 dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

Sarà disponibile, altresì, nella giornata di domenica 17 maggio 2020 dalle ore 8,00 alle ore 21,30 un servizio di assistenza al voto, contattando il call center della Fondazione al numero 0648294829.

Costituzione dei Seggi

Prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dell'Ordine o un suo delegato dovrà provvedere alla costituzione del seggio elettorale, di cui assume la presidenza.

Tenuto conto del dichiarato stato di emergenza sanitaria a livello nazionale e della normativa protempore vigente in materia di "COVID-19" e, da ultimo, da quanto previsto dal DL 18/2020 nonché in considerazione delle funzionalità del sistema di voto on Line adottato, il seggio sarà costituito dal Presidente, da uno scrutatore e da un segretario, che potranno riunirsi anche attraverso la modalità del collegamento in audio e/o videoconferenza.

Per gli Ordini Capoluogo, e comunque in relazione al numero degli aventi diritto al voto di ciascun Ordine, il seggio potrà essere costituito, altresì, da un adeguato ulteriore numero di scrutatori.

Diritto al voto per l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale

- ciascun iscritto attivo può votare per i rappresentanti nell'Assemblea Nazionale di una sola delle categorie attribuite negli elenchi trasmessi dalla Fondazione Enpam (*p. 20 del Regolamento*);
- sono ammessi al voto in una categoria differente da quella individuata negli elenchi trasmessi dalla Fondazione agli Ordini, coloro che dimostrino tale appartenenza producendo idonea documentazione. In tale caso l'iscritto decade dal diritto di voto nella categoria originariamente indicata (*p. 22 del Regolamento*);
- hanno inoltre diritto al voto i titolari di pensione ordinaria o di invalidità; se il pensionato è titolare di più trattamenti ha diritto al voto nella gestione che eroga la pensione di importo più elevato. Qualora la gestione che eroga la pensione di importo più elevato ricomprenda più categorie, il voto può essere esercitato per una sola di esse, a scelta del pensionato (*p. 23 del Regolamento*);
- Qualora un iscritto sia contemporaneamente pensionato presso una gestione della Fondazione e contribuente attivo presso un'altra, esercita il diritto di voto per la categoria relativa alla posizione attiva nel caso in cui, assumendo quale anno di riferimento quello di cui al punto 9 del Regolamento, il reddito percepito dall'attività lavorativa o professionale sia superiore all'importo del trattamento pensionistico erogato dalla gestione di riferimento, secondo quanto previsto al punto 21 del Regolamento (*p. 24 del Regolamento*).

Diritto al voto per l'elezione dei componenti dei Comitati Consultivi

- hanno diritto al voto anche tutti i soggetti, non compresi negli elenchi trasmessi dall'Enpam agli Ordini, i quali dimostrino con documento - rilasciato dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o di altro Ente - che sia in corso un rapporto di convenzione o di accreditamento (*p. 42 del Regolamento*);
- hanno diritto al voto, per la gestione previdenziale della libera professione – quota “B” del Fondo Generale, anche i soggetti che dimostrino, con riferimento all'ultimo anno solare precedente l'anno delle votazioni, di aver effettuato il versamento del contributo proporzionale al reddito libero professionale eccedente il minimo esente, mediante la presentazione della ricevuta del versamento medesimo (*p. 42 del Regolamento*);
- sono altresì ammessi al voto tutti coloro che, pur avendo cessato l'attività, possono far valere almeno quindici anni di anzianità contributiva presso la Gestione di appartenenza (*p. 43 del Regolamento*);
- sono ammessi al voto per i rappresentanti nazionali anche gli iscritti non presenti negli elenchi, che dimostrino con idonea documentazione l'appartenenza ad una delle categorie interessate (*p. 43 del Regolamento*);
- hanno inoltre diritto al voto i titolari di pensione ordinaria o di invalidità delle quattro gestioni; se il pensionato è titolare di più trattamenti ha diritto al voto per il Comitato Consultivo della Gestione che eroga la pensione di importo più elevato (*p. 44 del Regolamento*);
- i votanti per l'elezione dei Comitati consultivi della Gestione della libera professione – quota “B” del Fondo Generale e della Gestione dei medici di medicina generale sono ammessi al voto, oltre che per l'elezione del delegato regionale – ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano – anche per l'elezione dei rappresentanti nazionali di categoria, sulla base dell'iscrizione negli appositi elenchi di categoria (*p. 46 del Regolamento*);
- i pensionati delle gestioni sono ammessi al voto per i rappresentanti nazionali per una categoria a loro scelta (*p. 46 del Regolamento*).

Si segnala che in data 2 aprile u.s., nei termini regolamentari, è stata attivata nell'area riservata agli iscritti la funzione che consente agli stessi di individuare la categoria per la quale l'elettore ha diritto ad esprimere il proprio voto.

In particolare, è prevista la facoltà per l'iscritto di aggiornare il proprio profilo elettorale, qualora:

- a) *dovesse riscontrare una categoria individuata dalla Fondazione differente rispetto a quella del proprio profilo (di cui ai punti 22 e 43 del Regolamento), ovvero rilevare problematiche inerenti il proprio inserimento in una delle categorie;*
- b) *abbia la facoltà di scelta (di cui ai punti 23 e 46 del Regolamento) tra le diverse categorie previste.*

Relativamente alle ipotesi a) e b) l'iscritto potrà inviare la richiesta di variazione/scelta, completa della relativa documentazione, all'indirizzo mail/PEC dell'Ordine di appartenenza, entro e non oltre il 10 maggio 2020. L'Ordine dovrà darne comunicazione entro e non oltre il 12 maggio 2020 alla Fondazione mediante la trasmissione di un file tabellare (file excel)

riepilogativo, contenente le seguenti informazioni: nome cognome codice fiscale del richiedente, ordine di appartenenza e indicazione della variazione/scelta, che dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC (variazioni.scelta@pec.enpam.it).

La Fondazione, ricevute dagli Ordini le variazioni di cui ai precedenti a) e b) apporta le relative modifiche agli elenchi dell'elettorato, provvedendo a darne comunicazione agli Ordini medesimi entro e non oltre il 14 maggio 2020.

La Fondazione provvederà comunque a dare supporto agli Ordini per ogni operazione in merito alle citate attività di variazione, attraverso i contatti già comunicati e attivi ai numeri 0648294.960/310 ovvero 06/48294.900 (contatto telefonico già in uso per gli sportelli informativi previdenziali presso gli Ordini) oppure tramite PEC (variazioni.scelta@pec.enpam.it).

Scrutini

Gli scrutini hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del sistema di voto prevista per le ore 21,30 del 17 maggio 2020 e dovranno concludersi entro le ore 17,00 del giorno successivo a quello di votazione.

Entro le ore 11,00 del 18 maggio 2020, verranno resi disponibili sulla piattaforma informatica i reports di scrutinio, in formato PDF non modificabile, secondo le modalità di cui alle "istruzioni operative di voto". A seguire le restanti operazioni di chiusura scrutinio, redazione e trasmissione dei verbali da rendersi come sotto riportato.

Scrutinio dei rappresentanti nell'Assemblea Nazionale

I Presidenti dei seggi elettorali territoriali, comunicano a mezzo PEC all'indirizzo elezioni2020@pec.enpam.it i risultati degli scrutini al Presidente dell'ufficio elettorale centrale costituito presso la sede della Fondazione, trasmettendo i verbali di scrutinio allo stesso, il quale provvede al conteggio dei voti complessivamente riportati da ciascuna lista.

Al termine di tale adempimento, l'ufficio elettorale centrale procede all'attribuzione dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, proclamando gli eletti per ciascuna categoria secondo la numerazione progressiva della lista vincitrice, sino a concorrenza dei seggi quantificati dall'apposita Commissione.

I risultati delle votazioni sono pubblicati sul sito internet della Fondazione.

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'ufficio elettorale centrale, da parte dei candidati che vi abbiano interesse. Il ricorso deve pervenire all'organo preposto entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui i risultati delle elezioni sono stati pubblicati. L'ufficio elettorale centrale provvede all'esame dei ricorsi e decide in merito in via definitiva.

Scrutinio dei rappresentanti nei Comitati Consultivi

Completate le operazioni elettorali, i Presidenti dei seggi territoriali comunicano i risultati degli scrutini sia al Presidente del seggio dell'Ordine della città capoluogo di regione - fatta eccezione per i risultati relativi agli Ordini delle province autonome di Trento e Bolzano – sia al Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale costituito presso la sede della Fondazione a mezzo posta elettronica certificata (elezioni2020@pec.enpam.it).

Per l'elezione dei rappresentanti regionali, il Presidente del seggio dell'Ordine della città capoluogo di regione, dopo la chiusura delle votazioni in sede territoriale, riunisce i dati provenienti dai seggi territoriali facenti parte della regione e riassume i risultati degli scrutini, proclamando eletti i candidati che, nell'ambito della regione, avranno ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti è data prevalenza al più anziano per iscrizione all'Albo; in caso di ulteriore parità, è data prevalenza al candidato con la minore anzianità anagrafica.

Per l'elezione dei delegati delle province autonome di Trento e Bolzano, la proclamazione degli eletti viene effettuata dal Presidente del seggio di ciascun Ordine.

Della proclamazione degli eletti i Presidenti degli Ordini delle città capoluogo di regione ed i Presidenti degli Ordini di Trento e Bolzano danno immediata comunicazione al Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale (PEC elezioni2020@pec.enpam.it) ed ai Presidenti degli Ordini della regione – ad eccezione del Trentino Alto Adige – affinché i risultati delle votazioni, riassunti in sede regionale, vengano pubblicati dagli Ordini.

La pubblicazione è altresì effettuata sul sito internet della Fondazione.

Per l'elezione dei rappresentanti nazionali in seno ai Comitati consultivi della Gestione previdenziale della Quota "B" del Fondo di previdenza generale e della Gestione di previdenza dei medici di medicina generale, i Presidenti dei seggi territoriali trasmettono i verbali delle operazioni elettorali all'Ufficio Elettorale Centrale (PEC elezioni2020@pec.enpam.it), il quale provvede al conteggio dei voti complessivamente riportati da ciascun candidato, proclamando eletti per ciascuna categoria coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è data prevalenza al più anziano per iscrizione all'Albo; in caso di ulteriore parità, è data prevalenza al candidato con la minore anzianità anagrafica.

I risultati delle votazioni sono comunicati ai Presidenti degli Ordini, che ne curano la pubblicazione presso l'Ordine. La pubblicazione è altresì effettuata sul sito internet della Fondazione.

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'ufficio elettorale centrale, da parte degli elettori che vi abbiano interesse. Il ricorso deve pervenire all'organo preposto entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui i risultati delle elezioni sono stati esposti in sede territoriale. L'ufficio elettorale centrale provvede all'esame dei ricorsi e decide in merito in via definitiva.

Verbali di scrutinio

Relativamente ai verbali di scrutinio si comunica che gli stessi dovranno essere redatti come di seguito:

- verbale di scrutinio dei rappresentanti nell'Assemblea Nazionale: dovrà essere redatto in doppio originale, uno dei quali rimane depositato presso l'Ordine, mentre l'altro è trasmesso all'ufficio elettorale centrale;
- verbale di scrutinio dei Comitati Consultivi: dovrà essere redatto un verbale di scrutinio relativo all'elezione dei rappresentanti regionali per ciascuno dei quattro Comitati. Tali verbali dovranno essere redatti in doppio originale, uno dei quali depositato presso l'Ordine, l'altro trasmesso al Presidente del seggio dell'Ordine della città capoluogo di regione, fatta eccezione per i rappresentanti provinciali degli Ordini di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere a trasmettere il secondo originale all'ufficio elettorale centrale;
- verbale di scrutinio dei rappresentanti nazionali dei due Comitati Consultivi: dovrà essere redatto in doppio originale uno dei quali rimane depositato presso l'Ordine, mentre l'altro è trasmesso all'ufficio elettorale centrale;
- verbale di scrutinio degli Ordini capoluogo: dovrà essere redatto (in doppio originale uno dei quali rimane depositato presso l'Ordine, mentre l'altro è trasmesso all'ufficio elettorale centrale), a cura del Presidente del seggio dell'Ordine della città capoluogo di regione, e riportare il riassunto dei risultati degli scrutini provenienti dai seggi territoriali.

La sottoscrizione dei verbali potrà avvenire mediante apposizione di firma digitale da parte del presidente di seggio qualora si sia svolta in modalità di collegamento in audio e/o videoconferenza; ovvero con firma autografa da parte di tutti i componenti del seggio qualora fisicamente riuniti.

Ai fini di agevolare ed uniformare le attività di verbalizzazione, l'Ufficio elettorale centrale provvederà, successivamente, ad inviare agli Ordini uno schema di verbale tipo.

Tutta la documentazione delle operazioni elettorali va conservata in plichi sigillati su cui sono apposte le firme del Presidente e degli altri componenti del seggio, qualora presenti fisicamente.

Contributi per spese elettorali

Per le spese elettorali sostenute, verrà riconosciuto agli Ordini territoriali:

1. un rimborso per le spese, forfettario ed omnicomprendivo (pasti e consumazioni, lavoro straordinario e varie...), in relazione alle attività di competenza previste dalle procedure elettorali, così determinato:
 - a. € 1.000,00 per gli Ordini con un numero di iscritti fino a n. 5.000;
 - b. € 2.000,00 per gli Ordini con un numero di iscritti da n. 5.001 a n. 10.000;
 - c. € 3.000,00 per gli Ordini con un numero di iscritti superiore a 10.000.

2. un'indennità per le attività elettorali svolte, omnicomprensiva di ogni onere di legge, nella misura di € 500,00 per ciascun componente i seggi elettorali territoriali, fino ad un massimo di sei componenti, che verrà erogata sulla base di idonea attestazione del Presidente dell'Ordine.

Per quanto non espressamente richiamato nelle presenti istruzioni, si rimanda alle previsioni del Regolamento di attuazione dello statuto per le elezioni e per la sostituzione dei componenti gli organi della Fondazione e alle istruzioni operative per il voto on line, allegate alle presenti istruzioni.

Il Presidente

(Il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale)

(Dott. Alberto Oliveti)

Firmato digitalmente da: Alberto Oliveti
Data: 08/04/2020 13:16:20

Allegato: istruzioni operative di voto on line



**Manuale d'uso per l'elezione dei membri dell'Assemblea Nazionale e dei rappresentanti nazionali e regionali dei Comitati Consultivi
ENPAM**

Sommario

1 PROCEDURA DI VOTO.....	2
1.1 AUTENTICAZIONE	2
1.2 SCHEDE ELETTORALI.....	2
1.3.1 Elezioni dei membri dell'Assemblea Nazionale	2
1.3.2 Elezioni dei Comitati Consultivi.....	5
1.3 DURATA DELLE VOTAZIONI.....	5
1.4 GESTIONE DA PARTE DEI PRESIDENTI DI OGNI ORDINE PROVINCIALE.....	6

1 Procedura di voto

1.1 Autenticazione

Ogni elettore potrà accedere alla cabina di voto esclusivamente transitando dall'area Riservata del sito istituzionale di ENPAM. Nell'area riservata ogni elettore troverà un **link univoco https** (bottone) che lo riporterà alla cabina elettorale.

Alla pressione del pulsante “**Vai a votare**”, esposto nell'area riservata del sito ENPAM, l'elettore verrà reindirizzato sul sistema di voto ELIGO, che effettuerà i dovuti controlli e solo in caso di esito positivo permetterà all'elettore di votare.

Ogni votazione si concretizza nell'espressione della preferenza per una (o nessuna) delle liste elettorali candidate all'Assemblea nazionale e per un candidato nell'elezione dei Comitati Consultivi.

1.2 Schede elettorali

All'elettore ENPAM correttamente autenticato al sistema di voto saranno presentate le schede elettorali per le quali ha diritto di voto.

1.3.1 Elezioni dei membri dell'Assemblea Nazionale

Per le votazioni dei **membri dell'Assemblea Nazionale**, ciascun elettore, selezionerà il nominativo della lista prescelta, spuntandolo dall'elenco nel numero **massimo di uno**. Il sistema di voto impedisce il superamento del numero massimo di preferenze esprimibili (una in questo caso) stabilite per ogni scheda elettorale.



The screenshot displays the ENPAM voting interface. At the top, the ENPAM logo is shown with the tagline 'PREVIDENZA - ASSISTENZA - SICUREZZA'. Below it, the text 'Elenco delle votazioni in corso' is displayed. A blue bar indicates the election for representatives in the National Assembly for the category of General Practitioners. The 'Scheda elettorale' (Ballot paper) section shows the election details and the voter's name, Caia Brunella. The 'Indice delle liste' (List of candidates) section shows three lists: CISL, UILPA, and USB. The CISL list includes candidates like Roberta Ada Cacioppo, Paolo Maria Campanini, Igor Graziato, Mauro Grimaldi, Emiliano Guarinon, Valeria La Via, and Alessandro Lombardo. The UILPA list includes candidates like Flavio Bortoli, Monica Dimonte, Valeria Marcella Egidi, Paola Ferri, Ornella Galuppi, Emma Giordano, Chiara Guardigli, Umberto Lamberti, and Daniela Anna Nadalin. The USB list includes candidates like Claudia Fabris, Loredana Fuggetta, Stefania Rivoira, Annarita Rocca, and Anna Sozzi. A 'Conferma preferenze' button is at the bottom right.

Figura 1 - FACSIMILE DI UNA SCHEDE PER ASSEMBLEA NAZIONALE

Per aiutare gli elettori nell'esercizio del voto, ELIGO esporrà a piè di ogni pagina le indicazioni utili a completare le operazioni voto.

Ogni elettore avrà visibilità esclusivamente delle liste elettorali dei candidati rappresentanti per propria categoria di appartenenza.

L'elettore selezionerà il nominativo della lista prescelta, spuntandolo dall'elenco nel numero massimo di uno. Poiché il voto non consentirà la digitazione libera di nominativi, l'elettore non potrà annullare la scheda; potrà invece esprimere scheda bianca se non indicherà alcuna preferenza nella scheda di voto.

Verrà richiesta ad ogni votante la conferma della preferenza di lista indicata, espressa sul riepilogo della preferenza selezionata (o sulla scelta di scheda bianca). Il voto nullo non è ammesso.

Il sistema di voto impedisce il superamento del numero massimo di preferenze esprimibili (una in questo caso) stabilite per ogni scheda elettorale.

A conferma delle preferenze espresse è mostrata una pagina di riepilogo della preferenza selezionata



SENZAVOTO: Cara Brunella 19:59 Tempo rimanente

ENPAM
INDEPENDENZA ASSISTENZA SICUREZZA

☒ Riepilogo delle preferenze indicate

Confermi definitivamente le tue scelte?

Se premi qui il tuo voto verrà registrato e la scheda di voto depositata in maniera inmodificabile nell'urna elettronica.

Scheda elettorale - RIEPILOGO

Votazione:	elezione per i rappresentanti nell'Assemblea Nazionale della categoria Medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza territoriale), ex convenzionati per continuità ed emergenza, transitati alla dipendenza
E' consentito votare per:	Una lista
Elettore:	Cara Brunella

Riepilogo Preferenze Espresse

Numero	Preferenza	Data di	#
USB			

[Indietro](#) [Registra preferenze](#)

Figura 2 - Riepilogo della preferenza espressa

A conferma avvenuta, la piattaforma registrerà in modo scisso e separato che l'elettore ha votato e depositerà il voto, reso anonimo, in un database dedicato.

Eligo garantisce una **separazione del dato del voto dal dato del votante**, grazie all'utilizzo di due diversi database: uno utilizzato per memorizzare le informazioni sui votanti, l'altro per registrare i voti.

Qualora, per qualsiasi motivo (mancata conferma da parte dell'utente, errore di connessione, interruzione di sessione, ecc.) l'operazione di votazione non sia portata a termine, le operazioni sopra descritte non saranno eseguite e l'elettore potrà dunque ripetere l'intero processo di votazione.

SENZAVOTO: Cara Brunella 19:54 Tempo rimanente

☒ **Il tuo voto è stato registrato**

La registrazione del voto espresso da Cara Brunella per la votazione elezione per i rappresentanti nell'Assemblea Nazionale della categoria Medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza territoriale), ex convenzionati per continuità ed emergenza, transitati alla dipendenza è avvenuta correttamente in data 23/03/2020 alle ore 11:21

[Continua](#)

Figura 3 - Conferma di avvenuta votazione

Per la piena segretezza, in ELIGO non viene registrato alcun legame tra voto espresso e votante

1.3.2 Elezioni dei Comitati Consultivi

Per le elezioni dei rappresentanti regionali e nazionali dei Comitati Consultivi della gestione previdenziale, è previsto che ciascun elettore, in base alla propria categoria di appartenenza ed ordine provinciale, possa esprimere **un solo voto di preferenza** sul nome del candidato mostrato nella scheda elettorale.



ENPAM
PREVIDENZA - ASSISTENZA - SICUREZZA

Anteprima della scheda di voto

Scheda elettorale	
Votazione:	elezione del rappresentante nazionale nel Comitato Consultivo della gestione previdenziale della Quota "B" del Fondo di previdenza generale - rappresentante per i liberi professionisti non dipendenti iscritti al solo albo dei medici chirurghi
Numero max di preferenze:	1
Elettore:	

Lista dei Candidati			
Vota		Nominativo	Nato il
☐	1	Bianchi Antonio	
☐	2	Verdi Elena	

Figura 4 - FACSIMILE SCHEDA DI VOTO COMITATI CONSULTIVI

Ogni elettore avrà visibilità esclusivamente dei candidati rappresentanti per propria categoria di appartenenza.

L'elettore selezionerà il candidato prescelto, spuntandolo dall'elenco nel numero massimo di uno. Poiché il voto non consentirà la digitazione libera di nominativi, l'elettore non potrà annullare la scheda; potrà invece esprimere scheda bianca se non indicherà alcuna preferenza nella scheda di voto.

Verrà richiesta ad ogni votante la conferma della scelta indicata, espressa sul riepilogo della preferenza selezionata (o sulla scelta di scheda bianca). Il voto nullo non è ammesso.

Per confermare definitivamente la preferenza, l'elettore dovrà premere il pulsante "Registra preferenze".

A conferma avvenuta, la piattaforma registrerà in modo scisso e separato che l'elettore ha votato e depositerà il voto, reso anonimo, in un database dedicato.

1.3 Durata delle votazioni

L'accesso al voto è regolato centralmente tutte le votazioni saranno aperte e chiuse simultaneamente, senza riferimenti al tempo locale della postazione di voto. Il personale tecnico IdTechnology provvederà all'apertura del sistema di voto alle ore 8,00 del 17 Maggio 2020 e alla chiusura delle operazioni di voto alle ore 21.30 del 17 Maggio 2020.

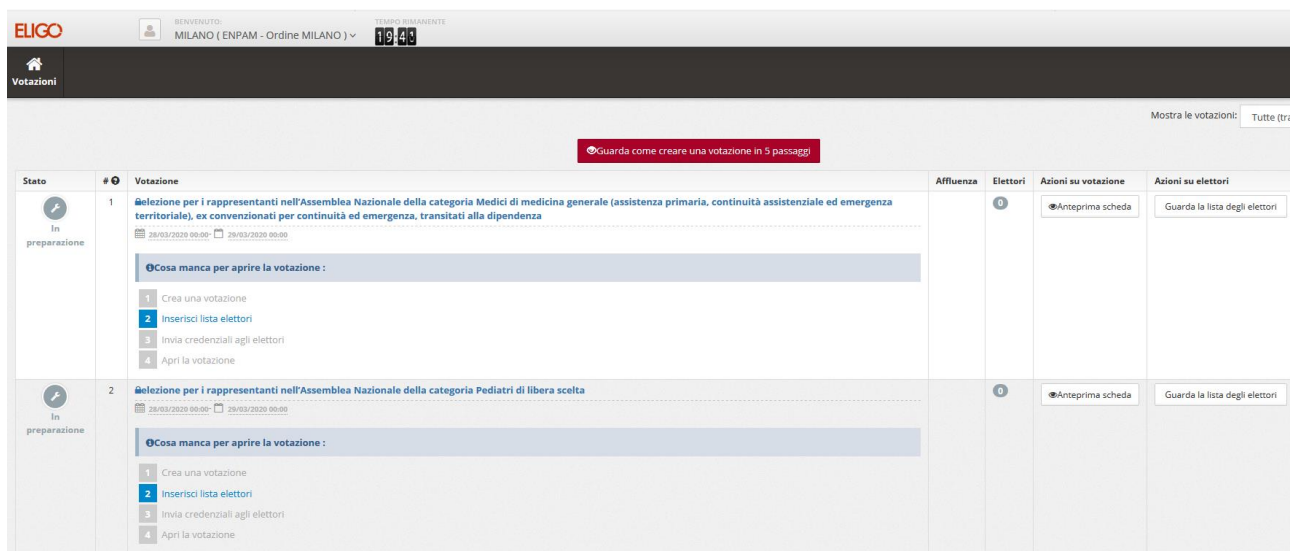
1.4 Gestione da parte dei presidenti di ogni Ordine Provinciale

I Presidenti dell'Ordine **Provinciale** saranno **profilati** all'interno del sistema ELIGO, **ognuno** con il ruolo di osservatore.

Ogni Presidente riceverà dall'indirizzo votazioni-eligo@pec.it, con congruo anticipo rispetto alla giornata di voto, una email PEC riportante le credenziali personali per accedere alla piattaforma di "backoffice" di ELIGO.

Compito di ogni Presidente sarà quello di accedere alla piattaforma e confermare / validare:

- la correttezza della lista elettorale assegnata ad ogni scheda di voto di propria competenza (cliccando su Guarda la lista degli elettori)
- la correttezza delle liste e candidati assegnata ad ogni scheda di voto di propria competenza (cliccando su Anteprima di scheda)



I Presidenti degli Ordini Provinciali che dovessero riscontrare dati non conformi negli elenchi sopra citati, dovranno comunicare gli stessi sia all'ENPAM sia all'indirizzo votazioni-eligo@pec.it entro le ore 12.00 del 15 Maggio 2020. In assenza di qualsiasi comunicazione gli elenchi saranno considerati validati.

Durante il periodo di voto, i Presidenti di ogni Ordine potranno monitorare in tempo reale il dato di affluenza.



A seguito della chiusura delle votazioni, il personale tecnico ID Technology provvederà ad eseguire le procedure automatiche necessarie alla produzione dei report di scrutinio. I reports di scrutinio, in formato PDF non modificabile, verranno resi disponibili nelle aree di ELIGO per ogni seggio provinciale, entro le ore 11.00 del 18 maggio 2020.

© ID Technology s.r.l. 2020

Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione totale o parziale in qualunque forma è proibita senza il consenso scritto di ID Technology. All rights reserved. Reproduction or issue to third parties in any form is not allowed without written permission by ID Technology.



ID TECHNOLOGY

Votazioni

Mostra le votazioni: Tutte (tranne)

Guarda come creare una votazione in 5 passaggi

Stato	#	Votazione	Affluenza	Elettori	Azioni su votazione	Azioni su elettori
Conclusa	1	Selezione per i rappresentanti nell'Assemblea Nazionale della categoria Medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza territoriale), ex convenzionati per continuità ed emergenza, transitati alla dipendenza 28/03/2020 00:00 - 29/03/2020 00:00	50 % Tanto votato persone	2	Risultato Scrutinio (PDF) Registro votanti (PDF)	

Il presidente del relativo Ordine territoriale, dovrà accedere al sistema di voto per prelevare i report di scrutinio di propria competenza a mezzo click.

Ogni report di scrutinio fornirà il dettaglio delle preferenze espresse.

Risultati

Schede bianche: 0

Grafico dei Risultati

Preferenze espresse

1 0 0

USB CISL alpa

Voti ricevuti

Dettaglio delle preferenze espresse

Lista: USB
Voti assegnati alla lista: 1

Candidato	Nato il	a	Preferenze ricevute
Claudia Fabris			0
Loredana Fuggetta			0
Stefania Rivoira			0
Annarita Rocca			0
Anna Sozzi			0

Lista: CISL
Voti assegnati alla lista: 0

Candidato	Nato il	a	Preferenze ricevute
Roberta Ada Cacioppo			0
Paolo Maria Campanini			0
Igor Grazzato			0
Mauro Grimaldi			0
Emiliano Guarnoni			0
Valeria La Via			0



I Presidenti dei seggi territoriali, scaricati gli scrutini delle votazioni di competenza, comunicheranno i risultati degli scrutini al **Presidente dell'Ufficio elettorale centrale (UEC)** e per l'**elezione del rappresentante regionale dei Comitati Consultivi** anche al Presidente del seggio dell'Ordine della città capoluogo di regione.

Ad ogni Presidente di seggio dell'Ordine della città capoluogo di regione, per l'elezione del rappresentante regionale dei Comitati Consultivi, il personale tecnico di ID Technology invierà, a mezzo PEC(agli indirizzi preventivamente comunicati dall'ENTE), un report che riunisce i voti provenienti dai seggi territoriali facenti parte della regione e riassume i risultati degli scrutini dei singoli seggi.